

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c.

Sentenza n. 15/2023/DELC depositata in data 25/09/2023.

ESITO: ricorso della Regione Molise respinto.

RICORSO: avverso la decisione n. 192/2022/PARI, depositata in data 12 dicembre 2022, resa dalla Sezione regionale di controllo per il Molise, relativa al giudizio sul rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio 2021, nella parte in cui la Sezione regionale di controllo competente dichiara la non regolarità del prospetto relativo al Risultato di amministrazione in allegato al Rendiconto stesso, in quanto "*c) il Fondo contenzioso non registra il maggiore accantonamento di euro 600.000,00; e) non trovano evidenza contabile fatture pervenute nel 2021, non contestate né impegnate, per euro 25.682.191,56; - approva la Relazione allegata alla decisione (...), con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute*".

RICORRENTE:

Regione Molise, in persona del presidente *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procura generale presso la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise.

QUESTIONE RISOLTA: dovendo il rendiconto contenere una rappresentazione conforme dei fatti, nel senso che esso deve includere tutti i fatti di gestione (senza omissioni) realmente esistenti (principio di veridicità), le norme che disciplinano la rendicontazione prescrivono, inoltre, la necessità di fondi, vincoli e accantonamenti sul risultato finale in modo da quantificare e qualificare gli spazi della successiva programmazione, per garantire l'equilibrio di bilancio nella continuità dell'amministrazione, per cui la definizione dei saldi del rendiconto non è discrezionale, ma rigorosamente normativa.

Riferimenti normativi: *c.g.c.:* art. 11, c. 6, lett. e); art. 123 e ss.; art. 128, c. 3; **D.L. n. 174/2012, conv. dalla L. n. 213/2012:** art. 1; **D.Lgs. n. 118/2011:** All. 4/2, par. 5.2, lett. h); **R.D. n. 1214/1934:** art. 41.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 7/2022/DELC; **SS.RR. in sede di controllo**, del. n. 7/SSRRCO/QMIG/2013.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Rigettando il ricorso, presentato dalla regione Molise, le Sezioni riunite hanno affermato che <<**in disparte il profilo della natura formale o sostanziale del consolidamento della fattura sul sistema di interscambio, il dato incontrovertibile e dirimente è che sussistono fatture ricevute entro la fine dell'esercizio e mai contestate, cui non corrispondono impegni di spesa, con conseguente alterazione della capacità rappresentativa del bilancio. Il che incide sulla dimensione del disavanzo di amministrazione, che risente della mancata contabilizzazione di tali partite debitorie**>>, aggiungendo sul punto che <<**Ciò che, invece, non può ritenersi ammissibile è che fatture non contestate non trovino alcuna rappresentazione nei documenti contabili dell'Ente**>>.

Inoltre, secondo il Collegio giudicante, relativamente alla sottostima del Fondo contenzioso, si dispone che non vale la lettura dinamica del Fondo contenzioso, resa dalla ricorrente, in quanto <<**la flessibilità espressa nell'integrazione del principio contabile è correlata all'incremento del**

Fondo stesso in sede di approvazione del bilancio di previsione (come si ricava dal tenore letterale del periodo immediatamente precedente all'integrazione inserita nel 2019) per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi; mentre non figura alcun riferimento alla possibilità di decurtare il Fondo dell'ammontare delle spese legali ipotizzabili in caso di soccombenza>>, inoltre <<occorre ribadire che l'accantonamento deve essere congruo e deve includere, quindi, le spese legali ipotizzate in caso di soccombenza>>.

ABSTRACT

Con la presente decisione di rigetto del ricorso, proposto dalla Regione Molise, le Sezioni riunite si sono pronunciate sulla questione di poste contabili non contestate, relative anche al Fondo contenzioso.

A tal riguardo, gli atti di causa dimostrano come non sussista il lamentato errore di valutazione da parte della Sezione di controllo territorialmente competente e come le somme per le quali è stato proposto ricorso non siano state oggetto di contestazione nell'ambito del giudizio di parificazione.

In particolare, il Collegio decidente si sofferma sulla circostanza che sia inammissibile che fatture non contestate non trovino alcuna rappresentazione nei documenti contabili dell'Ente e a nulla varrebbero le censure mosse dalla ricorrente sulla decisione di parifica, che approvando la relazione allegata alla stessa, comporterebbe una discrasia rispetto alla pronuncia resa dalla Sezione di controllo. Nel dettaglio, il Supremo Consesso contabile chiarisce che *<<sebbene teleologicamente collegate, la pronuncia di parificazione e la relazione sono atti dotati di autonomia sotto il profilo dell'oggetto e delle finalità; come è stato chiarito dalla giurisprudenza contabile, infatti, "la relazione, a differenza della decisione, concerne la complessa attività svolta e non soltanto i dati di rendiconto, sino ad allargare il proprio orizzonte a profili di tipo gestionale" (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, n. 7/SSRRCO/QMIG/2013). In quest'ottica, la decisione deve esporre ed argomentare in via autosufficiente, sia pure sinteticamente, le ragioni di fatto e di diritto alla base dei riscontri effettuati, potendo rinviare alla Relazione solo per ulteriori elementi di dettaglio, non incidenti sul nucleo degli accertamenti effettuati e sul relativo percorso argomentativo seguito. Il giudizio di gravame davanti a queste Sezioni riunite ha per oggetto, pertanto, la decisione assunta dalla competente Sezione regionale>>.*

Pertanto, il Collegio giudicante, dispone che, luce delle indicate argomentazioni, le censure che si appuntano sulla relazione allegata alla decisione di parifica non possono trovare ingresso nel giudizio innanzi a queste Sezioni riunite, così come si appalesano infondate le doglianze riferite alla sottostima del Fondo contenzioso, alla luce del principio contabile espresso nel dettato di cui al paragrafo 5.2, lett. h), dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto *<<Queste Sezioni riunite ritengono che il richiamo al suddetto principio contabile, e all'integrazione disposta nel 2019, non valga a revocare in dubbio l'esigenza di congruità del Fondo, che non può essere assicurata mediante successive ed eventuali operazioni di compensazione>>, atteso che <<Il principio contabile non autorizza, infatti, l'Ente a defalcare dal Fondo l'ammontare delle spese legali ipotizzate in caso di soccombenza>>.*